



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. 5
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

12 FEBBRAIO 2022

OGGETTO

Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di febbraio alle ore 10:17 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MONTI Federico - Sindaco	X				
GUSMEROLI Alberto	X		ZONCA Nicola	X	
MAZZA Monia Anna	X		CASAZZA Davide		X
GRASSANI Marina	X		MAZZARI Denise	X	
FURFARO Antonio	X		TORELLI Carla	X	
D'ALESSANDRO Monica	X		BUTTA' Roberto	X	
CAIRO Ferruccio	X		CAVANNA Camillo	X	
TEMPORELLI Valentina	X		ED DOUMI Nezha	X	
BONETTI Paola	X		D'IPPOLITO Pietro	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

È presente l'Assessore esterno Dott.ssa Chiara Maria Autunno.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI, nonché, tramite videoconferenza (in virtù dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18), l'Ass. Alberto Gusmeroli, l'Ass. esterno Tullio Mastrangelo ed i Conss. Pietro D'Ippolito, Camillo Cavanna, Nicola Zonca e Paola Bonetti.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022

Il Presidente cede la parola all'Assessore Alberto GUSMEROLI, il quale propone di relazionare in merito al presente provvedimento unitamente ai punti 5 – 7 e 8 dell'odierno ordine del giorno, più in particolare relativi a "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE" (Del.C.C. n. 4 del 12/02/2022), "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE: SEZIONE STRATEGICA 2022 - 2025 SEZIONE OPERATIVA 2022-2024" (Del.C.C. n. 6 del 12/02/2022), "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI" (Del.C.C. n. 7 del 12/02/2022).

Il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente in merito.

Sentita la proposta di deliberazione del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Premesso che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della TARI;

Premesso che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Premesso che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Premesso che la disciplina normativa di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI è contenuta nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», ed è stata poi integrata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che, che norma dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

Premesso che, norma dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale *«deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [PEF], redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]»*;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27 maggio 2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28 giugno 2021;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 7 gennaio 2021, sono stati approvati il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) e le tariffe TARI per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe TARI, per l'anno 2022, dovendo quest'ultima avvenire sulla base del corrispettivo massimo stabilito dal PEF adottato dall'Ente territorialmente competente (ETC), in base alle deliberazioni dell'ARERA;

Dato atto che ARERA, in relazione al secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha finora adottato i seguenti atti: **a)** la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif contenente *«Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»* che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025; **b)** la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 459/2021/R/rif concernente *«Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)»*; **c)** la determina 4 novembre 2021, n. 2/2021 – DRIF avente ad oggetto *«Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»*; **d)** la consultazione 12 ottobre 2021, n. 422/2021/R/rif con riguardo alla *«Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali»*;

Dato atto che l'elaborazione del PEF è adempimento che coinvolge, in primo luogo, il soggetto gestore del servizio, in conformità alla normativa vigente di settore e alle direttive impartite da ARERA;

Dato atto che il PEF deve essere validato, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché delle previsioni di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che il Comune di Arona ha chiesto al gestore di trasmettere il PEF «grezzo» e che detto documento non risulta ad oggi trasmesso;

Considerato che il PEF 2022-2025, redatto secondo le nuove disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif), non risulta pertanto disponibile né ancora predisposto;

Considerato che risulta pertanto impossibile adottare il PEF pluriennale 2022-2025 e determinare e approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 prima dell'approvazione del bilancio preventivo 2022-2024;

Considerato che l'Amministrazione intende comunque procedere all'approvazione del bilancio preventivo 2022-2024, onde superare i gestionali derivanti, ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'esercizio provvisorio e consentire la partecipazione dell'ente a bandi, avvisi, procedure di selezione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza;

Considerato che, ai fini della determinazione degli stanziamenti di entrata TARI e di uscita per corrispettivo da riconoscere al gestore del servizio di smaltimento rifiuti, l'unica opzione possibile è quella di prevedere gli importi (entrate e uscite) già stanziati nel bilancio 2021, rimandando ad una variazione successiva di bilancio, le modifiche necessarie derivanti dall'adozione del PEF definitivo MTR-2 ARERA e dall'approvazione delle Tariffe TARI 2022;

Considerato che l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ordinariamente fissato al 31 dicembre 2021 dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Valutato di considerare le tariffe TARI vigenti per l'anno 2021 come provvisorie e valide per il 2022 e dato atto che le stesse verranno adeguate e approvate in via definitiva entro il termine di approvazione del bilancio 2022-2024, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, a mente del quale *«le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta...»* costituiscono allegato al bilancio di previsione e devono necessariamente precedere la sua approvazione;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale, 2 maggio 2011, n. 1/DF, nella quale si chiarisce che i Comuni possono legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, anche dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione, procedendo a una mera variazione del bilancio di previsione e non alla sua integrale riapprovazione, a condizione che le modifiche siano effettuate entro e non oltre il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che attribuisce agli enti locali, comunque, la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la*

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza, al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irppef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di I Settore e Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49 e 147 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio di "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni" in esecuzione dell'atto di organizzazione n. 1/2021;

DELIBERA

1. di prendere atto che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), conforme alle nuove disposizioni Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif), non è stato ancora predisposto e inviato dal soggetto gestore al Comune di Arona;

2. di prendere atto della impossibilità di approvare le tariffe TARI 2022 prima dell'approvazione del bilancio preventivo 2022-2024;

3. di adottare le tariffe TARI 2021 come provvisoriamente applicabili per l'anno 2022, stabilendo fin d'ora che l'ente procederà, entro il 31 marzo 2022 o, ulteriore, diverso termine di legge, all'approvazione del PEF 2022 e all'approvazione, in via definitiva, delle tariffe TARI 2022, previa acquisizione da parte del soggetto gestore del PEF), conforme alle nuove disposizioni del MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif);
4. di stabilire, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024, la determinazione degli stanziamenti di entrata TARI e di uscita per il corrispettivo da riconoscere al gestore del servizio di smaltimento rifiuti, nelle misure richieste dal settore Lavori Pubblici in considerazione del quadro economico dei servizi attualmente erogati predisposto dal Consorzio Medio Novarese, rinviando ad una variazione successiva di bilancio, le modifiche necessarie derivanti dall'adozione del PEF 2022 e dalla conseguente approvazione delle tariffe TARI 2022;
5. di dare atto che il gettito della tassa, attualmente quantificato in € 2.422.255,00 sarà introitato alla tipologia 1.101 "Imposte tasse e proventi assimilati" piano finanziario di V livello "E.1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" Bilancio finanziario di previsione 2022-2024, esercizio 2022;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
8. di dichiarare, con separata e distinta votazione e voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi in forma palese nei modi di legge, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022

Numero proposta: 8/2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da **Agostino Carmeni** in data 28/01/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da **Anna Maria Silvia Bodio** in data 04/02/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Ferruccio CAIRO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Agostino CARMENI
firmato digitalmente
